



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

“OPUSCOLO DEL CONTRIBUENTE”

Annualità 2022



Tre Esse Italia
CONCESSIONARIA DELLE ENTRATE PER GLI ENTI LOCALI



INDICE

PRESENTAZIONE AZIENDALE.....	3
INDICAZIONI GENERALI SUI SERVIZI	4
TUTELA DEL CONTRIBUENTE.....	5
INTRODUZIONE ALLE MODIFICHE NORMATIVE	7
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	7
TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	12
TARI - TASSA SUI RIFIUTI	12
CANONE UNICO PATRIMONIALE.....	17
SPORTELLO TELEMATICO DEL CONTRIBUENTE.....	34
CONTATTI – DOVE SIAMO	35



PRESENTAZIONE AZIENDALE

La Tre Esse Italia Srl, azienda flessibile ed in costante innovazione, svolge come attività principale la riscossione e la gestione delle Entrate per gli Enti Locali. È una concessionaria iscritta con il numero 58 all'Albo del Ministero delle Finanze di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 con un capitale sociale interamente versato di € 10.000.000,00. Forte di un'esperienza ventennale nel settore, la Tre Esse Italia S.r.l. ha affinato nel corso degli anni le proprie procedure finalizzandole ad una concreta ed efficace attività di lotta all'evasione dei tributi locali, ponendosi come il partner ideale per le Pubbliche Amministrazioni.

L'azienda è dotata di una rilevante struttura operativa e, attraverso strumenti e tecnologie d'avanguardia, è in grado di offrire una vasta gamma di servizi e prodotti, così da supportare concretamente ed efficacemente i propri clienti e partner.

Da sempre attenta alle esigenze dei propri partner ed al continuo mutamento delle dinamiche di mercato, la Tre Esse Italia ha saputo sfruttare le proprie abilità per accrescere e consolidare la propria posizione, traducendo le esperienze professionali in una chiara visione del futuro. Il Management direzionale è fortemente consapevole che gli investimenti sulle innovazioni e lo sviluppo continuo delle tecnologie sono il perno centrale sul quale orientare l'identità e la filosofia aziendale.

L'obiettivo principale è quello di puntare al miglioramento costante del servizio ed alla semplificazione delle attività a carico dei contribuenti e degli Enti/Clienti.

Grazie alla determinazione e professionalità di tutto lo Staff, spinta dallo spirito innovativo ed intraprendente, la Tre Esse Italia si è affermata all'interno del settore di riferimento come una società Leader, in possesso di un know-how unico ed in grado di creare un vantaggio competitivo duraturo e stabile.

La società opera in regime di garanzia attraverso una concreta ed efficace attività certificata secondo gli standard di qualità dettati dalla norma internazionale UNI EN ISO nell'ambito dell'accertamento, liquidazione e riscossione di tributi, canoni ed altre entrate degli Enti locali. La Tre Esse Italia S.r.l. vanta infatti la certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2008, della ISO 14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale), della OHSAS 18001:2007 (Sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e della salute), e della ISO 27001:13 (Sistema integrato gestione sicurezza delle informazioni).

Esperienza nel settore

La Tre Esse Italia S.r.l. ha maturato nel settore dei tributi locali un'esperienza di quasi 30 anni, e gestisce più di 250 servizi per conto di diversi Comuni di notevole rilevanza su tutto il territorio nazionale.

Organizzazione aziendale – Sedi territoriali e personale impiegato

Per assistere nel migliore dei modi i contribuenti ed i cittadini, la Tre Esse Italia dispone di un organico altamente qualificato ed in costante formazione, distribuite in tutto il territorio nazionale.

La formazione del personale rappresenta uno strumento indispensabile per fronteggiare le ricadute e gli effetti dei continui cambiamenti nell'organizzazione dell'azione amministrativa e nei processi di lavoro ad essa sottesi, effetto del generale processo di riforma del settore della riscossione e dell'inarrestabile evoluzione tecnologica che ne caratterizza il sistema operativo.

Tutti i dipendenti della Tre Esse Italia, ogni anno, frequentano diversi corsi di aggiornamento, sia per le rettifiche normative, che molte volte si verificano, sia per aggiornare e migliorare i concetti e le metodologie operative interne utilizzate.

Il presente documento garantirà la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni che verranno fornite, durante lo svolgimento dei servizi affidati, allo sportello, telefonicamente e sul sito Internet. Le medesime caratteristiche saranno ovviamente garantite anche nella modulistica distribuita presso l'ufficio locale e disponibile sul sito internet. Gli addetti al Front-Office operano con la massima cortesia e disponibilità all'ascolto degli utenti con l'impegno di agevolare questi ultimi nell'adempimento degli obblighi tributari e nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla Legge o dai Regolamenti. L'orario di



apertura al pubblico degli uffici è articolato in modo da consentire la più ampia soddisfazione possibile delle esigenze dell'utenza. È garantita la continuità del servizio in tutti i giorni dell'anno non festivi – salvo i casi di forza maggiore. Gli sportelli, come anche in generale i locali di attesa ed i servizi igienici, sono attrezzati per il ricevimento degli utenti con difficoltà motorie.

INDICAZIONI GENERALI SUI SERVIZI

Il presente documento intende guidare il contribuente informandolo sui servizi forniti dalla Concessionaria di Riscossione Tre Esse Italia S.r.l. oltre ad impegnarsi a garantire i livelli di qualità ed a rispondere sempre meglio alle aspettative dei contribuenti e perseguire il continuo miglioramento dei servizi resi.

La Tre Esse Italia S.r.l. si impegna quindi a rispettare i seguenti principi generali:

- eguaglianza ed imparzialità: gli uffici garantiscono a tutti gli utenti un trattamento imparziale secondo i criteri dell'obiettività e dell'equità; nessuna differenza nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi di genere, etnia, religione, condizione sociale ed opinioni politiche;
- chiarezza e trasparenza: l'utente ha diritto di conoscere le attività svolte dall'ufficio riguardo alle richieste presentate e le procedure collegate alle stesse, i nomi dei responsabili dei procedimenti ed i relativi tempi di esecuzione;
- partecipazione: la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio deve essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione nei confronti degli uffici; l'utente può esprimere la propria opinione sui servizi erogati, formulare suggerimenti per il miglioramento e presentare osservazioni; gli uffici danno riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte formulate;
- efficacia ed efficienza: il personale degli uffici è costantemente aggiornato per fornire risposte precise e puntuali alle richieste dell'utenza nell'ottica del continuo miglioramento dei servizi offerti;
- continuità e sicurezza del servizio: il servizio viene garantito, nei giorni non festivi e negli orari di apertura al pubblico, durante tutto l'arco dell'anno senza interruzioni;
- semplificazione delle procedure: gli uffici assumono iniziative volte a garantire che la modulistica sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili per gli adempimenti e curano che le comunicazioni ed istruzioni siano comprensibili; per quanto concerne i procedimenti disciplinati autonomamente, gli uffici prevedono che il contribuente possa adempiere ai propri obblighi nelle forme più rapide, agevoli e meno onerose, soprattutto mediante il ricorso sempre maggiore all'informatizzazione dei sistemi di accesso ai servizi.

In aggiunta ai suddetti principi la Tre Esse Italia S.r.l. assicura che la gestione delle attività e dei processi in atto nelle attività in concessione dal Comune di Guidonia Montecelio, viene svolta nell'osservanza delle norme di sicurezza per gli utenti ed i lavoratori; inoltre si impegna a porre in essere ogni accorgimento affinché l'impatto con l'ambiente venga ridotto al minimo (impiego di attrezzature non inquinanti, utilizzo sempre maggiore di sistemi comunicativi non cartacei, consumo consapevole e responsabile).

La Tre Esse Italia S.r.l. nel Comune di Guidonia Montecelio la Tre Esse Italia svolge i seguenti servizi:

- Riscossione ordinaria, accertamento e recupero coattivo della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Accertamento e recupero coattivo dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
- Accertamento e recupero coattivo della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- Riscossione ordinaria, accertamento e recupero coattivo del Canone Unico Patrimoniale (CUP);
- Accertamento e recupero coattivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);
- Accertamento e recupero coattivo, compresa la materiale affissione delle Pubbliche Affissioni (DPA);
- Accertamento e recupero coattivo del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);
- Recupero coattivo delle Entrate Patrimoniali dell'Ente.

Per tutte le attività suindicate ha sempre cura del rapporto con i cittadini ed i contribuenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 nota come "Statuto dei diritti del contribuente".



Gli operatori forniscono risposte chiare, complete e precise utilizzando un linguaggio comprensibile alla totalità degli utenti ivi compresi quelli non abituati a trattare problematiche fiscali ed amministrative in genere. L'accesso ai servizi non comporta alcuna spesa per l'utente. Sul sito internet <https://www.treesseitalia.it/comuni/comune-di-guidonia-montecelio/> sono disponibili le informazioni generali dei servizi offerti, nonché i contatti, nonché il presente documento.

Ed ancora, all'indirizzo web <https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/> sono riportate le norme e gli strumenti necessari per il calcolo ed il pagamento dei tributi comunali, il calcolo del ravvedimento operoso, nonché la modulistica per la presentazione di dichiarazioni, richieste di rimborso e di agevolazioni.

TUTELA DEL CONTRIBUENTE

La legge mette a disposizione del contribuente diversi istituti mediante i quali è possibile sanare i propri errori oppure difendersi dagli atti ritenuti illegittimi.

I principali sono:

- [Ravvedimento operoso](#)
- [Autotutela](#)
- [Ricorso alle Commissioni Tributarie](#)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che, entro la scadenza fissata, abbia omesso, tutto o in parte, il pagamento di un tributo, può avvalersi del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, può avvalersi del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997. In tal modo, entro i termini previsti dalla legge, il contribuente potrà sanare spontaneamente la propria posizione versando il tributo maggiorato di sanzioni ridotte e di interessi legali calcolati sui giorni di ritardo.

Per il conteggio delle somme da versare ci si può rivolgere agli uffici del Settore Tributi, agli altri uffici che gestiscono il tributo, al proprio consulente di fiducia o ad un centro di assistenza fiscale autorizzato.

AUTOTUTELA

L'autotutela consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica e per essa del Concessionario della Riscossione di rettificare o annullare i propri atti che in sede di riesame siano riconosciuti illegittimi o infondati in tutto o in parte. Si precisa che la presentazione di detta istanza non interrompe né sospende i termini per proporre ricorso presso le competenti sedi. L'eventuale annullamento o rettifica di un atto in autotutela da parte della Concessionaria può avvenire a seguito di presentazione di motivata istanza da parte del contribuente alla Tre Esse Italia. L'istanza può essere presentata presso l'ufficio della Concessionaria oppure telematicamente a seconda del tributo, agli indirizzi riportati alla sezione contatti del presente vademecum. Per agevolare la richiesta è possibile reperire il modello di istanza presso l'ufficio oppure online all'indirizzo <https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio/> nella sezione "Modulistica – Generale – Istanza di Autotutela".

RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima o infondata la pretesa dell'ufficio può avviare l'iter del processo tributario. Il processo tributario, disciplinato dal D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni, si articola in tre gradi di giudizio:

- 1° grado Commissione Tributaria Provinciale
- 2° grado Commissione Tributaria Regionale
- 3° grado Corte di Cassazione.

Gli atti che possono essere impugnati sono:

- Avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica;
- Ingiunzione Fiscale (per vizi propri dell'atto);



Città di Guidonia Montecelio

(*Città Metropolitana di Roma Capitale*)

- Provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni e/o rimborsi;
- Ogni altro atto che per legge sia autonomamente impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie.

Per consentire al contribuente di poter esercitare i propri diritti in modo pieno ed efficace, tutti gli atti sopra indicati devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente e delle relative forme da osservare. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve rispondere a precise regole e requisiti previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare deve essere prodotto entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione dell'atto impugnato, inoltrandolo alla Tre Esse Italia S.r.l. secondo le modalità indicate nell'atto notificato.

Nel seguito del presente documento verranno esposti i principi generali dei tributi gestiti dalla Tre Esse Italia S.r.l. per il Comune di Guidonia Montecelio al fine di garantire al contribuente una maggiore conoscenza e chiarezza negli adempimenti tributari.



INTRODUZIONE ALLE MODIFICHE NORMATIVE

Gent.li Sig.ri,

dal 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto dal comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 è stata abolita la IUC - Imposta Unica Comunale e contestualmente è stata abrogata la componente TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili.

Restano però in vigore le disposizioni relative alla TARI - Tassa Rifiuti e della nuova IMU - Imposta Municipale Propria, disciplinata dai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160/2019. Pertanto la TASI è stata abrogata a far data dal 1° gennaio 2020 e la stessa resta dovuta solo ed esclusivamente in relazione alle precedenti annualità d'imposta ovvero fino al 31/12/2019. Restando invece dovute la nuova IMU e la TARI.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 e seguenti della legge 160/2019 e dal Regolamento Comunale IMU approvato con Delibera del C.C n. 53 in data 29/10/2020.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso) e relative pertinenze. Per quanto riguarda gli altri fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli, restano valide le definizioni fornite per l'Imposta Comunale sugli Immobili in vigore negli anni precedenti.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. **Il possesso dell'abitazione principale** o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, della legge 160/2019 e s.m.i. non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 decies ha specificato che l'abitazione principale può essere una sola e, in presenza di nuclei familiari con la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, il contribuente debba scegliere quale debba considerarsi come abitazione principale e quindi beneficiare della esenzione. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

CHI DEVE PAGARE

I soggetti passivi dell'imposta ovvero coloro che devono effettuare il versamento dell'IMU, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi



soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

GETTITO RISERVATO ALLO STATO

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ESENZIONI PER L'ANNO 2022

Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- h) gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
- i) i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lett. i) dell'art. 7, co. 1, del D.L. n. 504/1992, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi.
- j) per il 2022 gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- k) dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160)



L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e previa presentazione di idonea dichiarazione.

RIDUZIONI

Si applica la riduzione d'imposta del 25% alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:

- a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
- b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2 e 3;
- c) contratti transitori di cui all'art. 5 comma 1.

L'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della legge 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

Nel caso di contratto di locazione a canone concordato non assistito dalle rappresentanze sindacali ai fini del riconoscimento della riduzione è necessario comunicare l'attestazione di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo territoriale.

CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Fabbricati:

Per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale, vigente al 1° gennaio, è rivalutata ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a:

Classificazione Catastale (Categoria)	Coefficiente
Categoria A (escluso A/10) - C/2, C/6, C/7	160
Categoria A/10 - Uffici e Studi privati	80
Fabbricati Gruppo B	140
Categoria C/3, C/4, C/5	140
Categoria C/1 - Negozi e Botteghe	55
Categoria Gruppo D (escluso D5)	65
Categoria D5 - Banche e Assicurazioni	80

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo

La base imponibile è ridotta del 50 %:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, il Comune ha stabilito le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità come disciplinate dall'art. 4 del Regolamento Comunale IMU;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per l'anno 2022 la base imponibile è ridotta al 37,50 %:

d) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi dell'art. 1 co. 48 della Legge n. 178 del 30/12/2020. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Aree fabbricabili:

L'IMU è dovuta anche sulle aree fabbricabili di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 504/1992. La base imponibile è il valore venale in comune commercio (valore di mercato) al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16/05/2007, è possibile determinare il valore venale in comune commercio su cui applicare l'aliquota corrispondente. Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell'imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Terreni agricoli:

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, dove il Comune di Guidonia Montecelio è classificato montano.

CALCOLARE L'IMPOSTA

Ottenuta la base imponibile, è necessario applicare alla stessa le aliquote deliberate dal Comune ogni anno.

Per l'anno 2022 sono confermate le aliquote d'imposta approvate dal Comune di Guidonia Montecelio.

ALIQUOTE IMU 2022

Tipologia di Immobile	Aliquota (% = per mille)
Imposta ordinaria	10,60 ‰
Unità immobiliare cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7	6,00 ‰
Immobili locati	10,60 ‰
Aree fabbricabili	10,60 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,50 ‰
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	10,60 ‰



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Esempio di calcolo:

Abitazione di categoria A/3 posseduta al 50%, per 12 mesi con una rendita catastale di €. 750,00:

Base imponibile = rendita + rivalutazione x coefficiente = €. 750,00 + 5% x 160 = **€. 126.000,00**

Calcolo dell'acconto

IMU = base imponibile x aliquota / mille = €. 126.000,00 X 7,60 / 1.000 = **€. 957,60**

IMU quota di possesso = IMU x % possesso / 100 = 957,60 x 50 / 100 = **€. 478,80**

IMU mesi di possesso = IMU quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 478,80 / 12 X 12 = **€. 478,80**

IMU dovuta in acconto = IMU mesi di possesso X 50 / 100 = **€. 239,40**

IMU dovuta in acconto arrotondata = **€. 239,00**

Calcolo del saldo

IMU = base imponibile x aliquota / mille = €. 126.000,00 X 8,60 / 1.000 = **€. 1.083,60**

IMU quota di possesso = IMU X % possesso / 100 = 1.083,60 X 50 / 100 = **€. 541,80**

IMU mesi di possesso = IMU quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 541,80 / 12 X 12 = **€. 541,80**

IMU dovuta a saldo = IMU mesi di possesso (saldo) – IMU versata in acconto = €. 541,80 – €. 239,00 = **€. 302,80**

IMU dovuta a saldo arrotondamento = **€. 303,00**

QUANDO PAGARE

RATA in Acconto o Unica Soluzione - Entro il 16 Giugno di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 1^a rata pari al 50% dell'Imposta dovuta oppure è facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno;

RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 2^a Rata, ovvero il saldo dell'Imposta dovuta, calcolata a conguaglio sull'intero anno, e determinata in base alle aliquote deliberate.

COME PAGARE

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante il modello F24:

Il Codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **E263**.

Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune di Guidonia Montecelio	Codice IMU quota Stato
Abitazione Principale	3912	-----
Aree fabbricabili	3916	-----
Altri fabbricati	3918	-----
Gruppo catastale "D"	3930	3925
Beni merce	3939	



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Per quanto riguarda la compilazione dell’F24 per il pagamento dell’IMU, la sezione da utilizzare è la seguente: “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna “**Importi a debito versati**” con le seguenti indicazioni:

- **Codice catastale:** il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dovrà essere indicato nello spazio “Codice ente/codice comune”. Il codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **E263**;
- **Ravvedimento:** qualora il pagamento si riferisca ad un “*Ravvedimento*” dovrà essere barrata l’apposita casella (“Ravv”);
- **Numero immobili:** nello spazio “*Numero immobili*”, il contribuente dovrà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- **Anno di riferimento:** nello spazio “*Anno di riferimento*”, il contribuente dovrà indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio “*Ravv.*” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

I **dati anagrafici ed il Codice Fiscale** devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione “contribuente” nella parte superiore del modello F24). L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, ossia fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.

QUANDO E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alla Legge 160/2019 ed al regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU – Imposta Municipale Propria.

TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Come detto in premessa a far data dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata abrogata e pertanto i suoi effetti restano in vigore fino alla data del 31/12/2019.

TARI - TASSA SUI RIFIUTI

La **TARI** è l’acronimo di “Tassa sui Rifiuti”, l’imposta comunale istituita con la Legge di Stabilità 2014. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i



servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

I presupposto della TARI, i soggetti tenuti al pagamento e la base imponibile

In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, deve considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138 del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Quota fissa e variabile applicate su prima, seconda casa e pertinenze

L'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all'abitazione con relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare risultante sugli elenchi dell'anagrafe del Comune e alla metratura dell'abitazione e delle pertinenze. La tariffa fissa è determinata sulla base del numero degli occupanti ed è moltiplicata per la superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza. La tariffa variabile è determinata e applicata solo in relazione al numero degli occupanti.

Mentre per quanto riguarda le utenze non domestiche la tariffa è diversificata a seconda della categoria non domestica di riferimento e sia la tariffa fissa che quella variabile vengono applicate sulla superficie dell'immobile soggetto a tassazione.

QUANDO PAGARE

Il Comune di Guidonia Montecelio, ha previsto per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

RATE	SCADENZA
1 [^]	31/10/2022
2 [^]	30/12/2022
3 [^]	31/03/2023
Rata Unica*	31/10/2022

***) Attenzione versando la rata unica non devono essere versate le altre rate**

CALCOLO DELLA TARI

Le rate sono calcolate applicando le tariffe TARI deliberate. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere si è tenuto in considerazione anche di quanto riportato sul Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti – TARI . L'importo complessivo risultante dall'applicazione delle tariffe Tari, è stato suddiviso in 3 rate uguali da versare alle scadenze su indicate oppure in unica soluzione.

Per il calcolo della Tari si distinguono due macrocategorie di utenze:

- **utenze domestiche:** superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La **tariffa** si compone di:

- **una quota fissa**, determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare ai costi di investimento per le opere e relativi ammortamenti;



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- **una quota variabile**, rapportata ai costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti.

La tassa annua viene calcolata:

- **per le utenze domestiche**, sommando la quota di tariffa variabile al prodotto risultante dalla moltiplicazione delle superfici occupate (espresse in metri quadrati) per la quota di tariffa fissa, quindi:

quota tariffa variabile + (superfici occupate in m² x quota tariffa fissa)

- **per le utenze NON domestiche**, moltiplicando la somma della quota di tariffa fissa e variabile per la superficie espressa in metri quadrati, quindi:

(tariffa fissa + tariffa variabile) x superfici occupate in m²

Per entrambi i tipi di utenza l'importo della tassa viene poi **maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali**, pari al **5%** dell'importo della tassa.

Esempio di calcolo per abitazione di mq 100 con 3 componenti:

Tariffa quota fissa (euro per m²): €. 1,385

Quota variabile annuale (euro): €. 177,23

Tassa netta: (calcolo quota fissa = €. 1,385 x 100 = €. 138,50) Quota fissa + Variabile = €. 138,50 + €. 177,23 = €. 315,73

Tributo provinciale 5%: €. 315,73 x 5% = €. 15,79

Totale TARI: €. 315,73 + €. 15,79 = €. 331,52

TARI dovuta arrotondata = €. 332,00

Esempio di calcolo per negozio di abbigliamento di mq 100:

Tariffa quota fissa (euro per m²): €. 1,965

Tariffa quota variabile (euro per m²): €. 2,327

Tariffa totale (euro per m²): €. 4,292

Tassa netta: m² 100 x €. 4,292 = €. 429,20

Tributo provinciale 5%: €. 429,20 x 5% = €. 21,46

Totale TARI: €. 429,20 + €. 21,46 = €. 450,66

TARI dovuta arrotondata = €. 451,00

COME PAGARE

Dopo aver stabilito l'importo da pagare, alle scadenze previste e su indicate, i contribuenti dovranno eseguire il pagamento attraverso il modello F24 semplificato oppure ordinario.

Codici Tributo da utilizzare sul Mod. F24 per il pagamento della TARI (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 46/E del 24/04/2014)

TRIBUTO	Codice TRIBUTO
TARI – Tassa Rifiuti – art. 1 c. 639, L. 147/2013	3944
TEFA – tributo per l'esercizio della funzione di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (art.2 c.3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01 luglio 2020)	3944

Per quanto riguarda la compilazione dell'F24 per il pagamento della TARI, la sezione da utilizzare è la seguente **"SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"**. Le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna **"Importi a debito versati"** con le seguenti indicazioni:

- **Codice catastale:** il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dovrà essere indicato nello spazio "Codice ente/codice comune". Il codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **E263**;
- **Ravvedimento:** qualora il pagamento si riferisca ad un "Ravvedimento" dovrà essere barrata l'apposita casella ("Ravv")



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- **Anno di riferimento:** nello spazio "Anno di riferimento", il contribuente dovrà indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
- **Rateazione/mese rif.:** rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), in caso di pagamento in unica soluzione indicare 0101

I **dati anagrafici ed il Codice Fiscale** devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione "contribuente" nella parte superiore del modello F24). L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro, ossia fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.

Ravvedimento operoso

Attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato.

Per la descrizione puntuale del pagamento tramite questa modalità si rimanda alla sezione IMU "Ravvedimento operoso".

QUANDO E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, sui moduli appositamente predisposti, entro 90 giorni dalla data di inizio o di fine del possesso o della detenzione dei locali e delle aree scoperte.

TARIFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2022

Tariffa UtENZE Domestiche		
N° componenti	Fissa €/mq	Variabile €
1	1,040	42,58
2	1,140	115,37
3	1,240	144,21
4	1,330	176,48
5	1,420	191,59
6 o più	1,490	223,18

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Descrizione	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq	Tariffa Totale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,880	0,880	1,760
2	Cinematografi e teatri	0,810	0,790	1,600
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,880	0,880	1,760
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,520	1,480	3,000
5	Stabilimenti balneari	0,920	0,900	1,820
6	Esposizioni, autosaloni	0,680	0,660	1,340
7	Alberghi con ristorante	2,220	2,170	4,390
8	Alberghi senza ristorante	1,730	1,700	3,430
9	Case di cura e riposo	1,920	1,890	3,810
10	Ospedale	1,680	1,640	3,320
11	Uffici ed agenzie	2,070	2,030	4,100
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,050	1,030	2,080
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,010	1,970	3,980
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,980	1,940	3,920
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,470	1,460	2,930
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,200	2,160	4,360



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,010	1,970	3,980
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,560	1,540	3,100
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,810	1,790	3,600
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,750	0,730	1,480
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,900	0,890	1,790
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,110	6,990	14,100
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,460	5,360	10,820
24	Bar, caffè, pasticceria	5,270	5,190	10,460
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,140	3,090	6,230
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,050	2,990	6,040
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,750	8,580	17,330
28	Ipermercati di generi misti	3,010	2,950	5,960
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,110	6,970	14,080
30	Discoteche, night-club	1,510	1,480	2,990

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione della TARI – Tassa Rifiuti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 29/07/2021.



CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il canone Unico Patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021, il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'Imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Il nuovo canone è istituito ai sensi dell'art. 1 commi 816- 847 della L. 160/2019 ed è disciplinato dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dell'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati.

Canone Unico Patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie

Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati:

- su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti
- su beni privati.

Nello specifico il canone si applica ai messaggi:

- laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
- o all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Per calcolare il canone da far pagare al contribuente è necessario individuare correttamente la tariffa da applicare, ponendo particolare attenzione:

Punto A: alla TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO (insegna di esercizio, avviso al pubblico...) ed alle sue caratteristiche (luminoso o illuminato, mono, bifacciale o polifacciale);

Punto B: al TEMPO DI ESPOSIZIONE, è necessario individuare correttamente il tempo di durata della pubblicità e scegliere la tariffa corrispondente alla pubblicità giornaliera o annuale a seconda dei casi;

Punto C: alla SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO (ad esempio: fino ad 1 mq o oltre il metro quadrato), in quanto maggiore è la superficie, maggiore è la tariffa del canone. Ciò perché più è ampia la superficie della pubblicità, più importante sarà l'effetto pubblicitario realizzato. Per calcolare la dimensione di un mezzo pubblicitario bisogna applicare gli ARROTONDAMENTI come di seguito specificato;

Punto D: all'UBICAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO (per verificare se debba essere applicata la CATEGORIA SPECIALE) ed alla TARIFFA;

Punto E: alle RIDUZIONI;

Punto F: alle ESENZIONI.



Punto A. TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO

Nelle figure qui sotto sono rappresentati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali mezzi pubblicitari.

Fig. 1 CAVALLETTO PUBBLICITARIO BIFACCIALE



Fig. 2 LOCANDINA

(deve essere apposta SOLO ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI).

ATTENZIONE!!!

LE LOCANDINE DEVONO ESSERE SEMPRE TIMBRATE,
CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO DI SCADENZA DELLA PUBBLICITA'.



Le locandine sono considerate pubblicità giornaliera e come tale, per esporle bisogna eseguire una dichiarazione di inizio pubblicità con apposito modulo.

Fig. 3 PUBBLICITA' DI VARIO TIPO

Impianto 1



Impianto 2



Impianto 3**



Impianto 4**





- L'**Impianto 1** indica mezzi pubblicitari luminosi posti su palo (l'illuminazione è costituita da fonti di luce interne ai mezzi pubblicitari (neon o lampade varie) o esterne (es. faretti). Scontano la tariffa luminosa-annuale.
- L'**Impianto 2** indica un cavalletto pubblicitario, che può anche essere dichiarato e liquidato dal contribuente con la tariffa giornaliera, calcolato come sopra riportato;
- L'**Impianto 3** indica insegne pubblicitarie esposte sulla sede del negozio (**);
- L'**Impianto 4** indica una scritta pubblicitaria su vetrine (vetrofanie) (**).

(**) **ATTENZIONE** se i mezzi esposti sulla sede dell'attività riportano la ragione sociale dell'azienda/società devono essere considerati **INSEGNA DI ESERCIZIO**.

Fig. 4 INSEGNA D'ESERCIZIO

Sono insegne di esercizio delle attività commerciali, di produzione di beni e di servizi quelle che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.



INSEGNE DI ESERCIZIO

Il regolamento prevede che per **le insegne di esercizio di superficie complessiva FINO a 5 metri quadrati sono ESENTI dal pagamento dell'imposta o del canone**. Se per individuare la sede di svolgimento di attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne di esercizio, una di superficie di 3 mq, e l'altra di 1 mq, la LORO SUPERFICIE COMPLESSIVA è pari a 4 mq, quindi per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta di pubblicità, in quanto non viene superato il limite dimensionale dei 5 mq.

Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia, ad es., superficie di 3 mq e l'altra di 4mq; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 mq – quindi superiore ai 5 mq stabiliti per legge – NON SARA' ACCORDABILE NESSUNA ESENZIONE.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.

Fig. 5 PUBBLICITA' SU TENDE

Le scritte su tenda sono tassate in base alla misura della "balza o mantovana" su cui è riportata la scritta. Se riportano la ragione sociale dell'esercizio commerciale, devono essere intese come insegne di esercizio e pertanto fanno cumulo con le altre insegne; se, invece, come in questo caso (vedi foto), le scritte indicano l'attività svolta e non la ragione sociale della ditta sono sempre tassabili, in quanto non insegna di esercizio.





Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Fig. 6 VETROFANIA O DECORAZIONE DELLE VETRINE

Il fregio sulla vetrina svolge sia la funzione di promuovere l'attività (sono presenti il nome della ditta e l'attività svolta) che quella di migliorare l'immagine del negozio, si prenderà in considerazione tutta la superficie occupata dalle scritte e dai segni al fine del calcolo della superficie tassabile.



Fig. 7 PUBBLICITA' SU TELI O STRISCIONI

La pubblicità su teli o striscioni è tassabile in base alla dimensione del telo stesso (base per altezza del supporto), indipendentemente dalla superficie occupata dalle scritte.



ATTENZIONE:

Se il telo o lo striscione è posto TRASVERSALMENTE ALLA STRADA O PIAZZA, paga il Canone Unico Patrimoniale secondo la tariffa "striscioni trasversali".



Fig. 8 PUBBLICITA' SU AUTOMEZZI

I veicoli pagano l'imposta in base alla portata (superiore o inferiore ai 30 quintali).

I veicoli sono esenti dal pagamento dell'imposta se i messaggi pubblicitari hanno una superficie inferiore a mezzo metro quadrato su al massimo due facciate e se riportano la ragione sociale, il marchio e l'indirizzo dell'impresa.



Punto B. TEMPO DI ESPOSIZIONE: la durata delle esposizioni pubblicitarie

Le esposizioni pubblicitarie, in riferimento alla durata, possono essere **ANNUALI** (permanente e per anno solare) o **GIORNALIERE**.



Punto C. SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO E ARROTONDAMENTI

Per applicare correttamente la tariffa del Canone Unico Patrimoniale deve essere considerata, oltre alla tipologia del mezzo e la durata, anche la SUPERFICIE espressa in metri quadrati.

Per calcolare la superficie si deve far riferimento alla SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO a prescindere dal numero di messaggi.

NON SI FA LUOGO ALL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE SUPERFICI INFERIORI A TRECENTO CENTIMETRI QUADRATI.

Importante tener presente, inoltre, che le superfici vanno arrotondate nel seguente modo:

- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato;
- Le superfici oltre il primo metro quadrato si arrotondano al mezzo metro quadrato superiore.

Esempi di arrotondamento:

a) Misure 40x50 cm = 2.000 cmq = superficie 0,20 mq. = 1 metro quadrato tassabile (tariffa FINO ad 1 metro).

b) Misure 6,70x0,65 mt = superficie 4,35 mq = 4,50 mq tassabili (tariffa da 1,50 a 5,0 mq).

La tariffa è espressa al metro quadrato, quindi si moltiplicherà la tariffa indicata nel tariffario per 4,5;

c) Misure 800x65 cm = superficie 6,00 mq = 6,00 metri quadrati tassabili (tariffa da 5,50 a 8,50). La tariffa espressa al metro quadrato si moltiplicherà per 6.

Per il cavalletto di cui alla figura 1, più sopra riportata, la superficie tassabile sarà data dalla misura della base moltiplicata per l'altezza del cavalletto.

Se il mezzo è bifacciale gli arrotondamenti devono essere effettuati per ogni singola faccia (ad esempio un cavalletto bifacciale: base 110 cm x altezza 150 cm = 2 mq per faccia; totale tassabile = 4 mq).

Anche la tariffa da applicare deve essere riferita alla singola faccia e poi moltiplicata per i mq.

Punto D. L'UBICAZIONE e LA TARIFFA

Il tariffario, allegato alla presente guida, riporta le TARIFFE VIGENTI, ad oggi e deliberate dal Comune, da applicare ai messaggi pubblicitari diffusi nell'ambito del territorio comunale.

Nel tariffario, le tariffe da applicare sono già state sviluppate, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per le esposizioni pubblicitarie ordinarie effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo per il quale non è prevista una diversa disciplina, la tariffa riportata sul tariffario è riferita al metro quadrato di superficie.

Per altre forme di pubblicità, ad esempio la distribuzione di volantini, la tariffa è riferita a persona e ad un giorno.

La tariffa base per la determinazione del Canone è graduata in rapporto all'importanza della strada. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie, Categoria Normale e Categoria Speciale (con una maggiorazione del 150% della tariffa base).

ELENCO STRADE IN CATEGORIA SPECIALE

Guidonia: Viale Roma (da piazzale Duca D'Aosta a Bivio delle Genziane), Viale dell'Unione, Via Umberto Maddalena, Via Vincenzo Lunardi, Piazza Giacomo Matteotti, Viale Leonardo Da Vinci, Piazza Francesco Baracca, Via Cristoforo Ferrari.

Montecelio: Piazza San Giovanni, Piazza Bruno Buozzi, Via Romana (incrocio Via Santa Maria).

Collefiorito: Via Collefiorito, Piazzale Anemoni, Via Rosata, Via dell'Edera, Via dei Sambuchi, Via delle Genziane (da incrocio Viale Roma a incrocio Via Nazionale Tiburtina), Via dei Girasoli.



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Villanova: Via Maremmana Inferiore SS 636 (limitatamente incrocio Via Tiburtina ad incrocio Via Campolimpido, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Piazza San Giuseppe Artigiano.

Villalba: Corso Italia, Via Trieste, Largo Trieste, Piazzale della Repubblica, Piazza Carrara, Via Trento, Via Bari, Via Sicilia.

Colle Verde: Via Monte Bianco, Piazza Colle Verde.

Setteville: Largo Carducci, Via Carducci, Piazza Trilussa, Via Leopardi, Via C. Todini.

Albuccione: Via dell'Albuccione, Piazza Aldo Moro, Largo Bachelet, Via Palmiro Togliatti.

Le rimanenti strade e piazze del territorio comunale appartengono alla categoria NORMALE.

TARIFFARIO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1- Pubblicità Ordinaria

CAT. NORMALE	ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA
SUPERFICIE		
Mq 1	15,49	30,98
Da Mq 1,5 a 5,5	23,24	46,48
Da Mq 5,5 a 8,5	34,86	58,10
Oltre Mq 8,5	46,48	69,72

CAT. SPECIALE	ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA
SUPERFICIE		
Mq 1	38,73	54,22
Da Mq 1,5 a 5,5	58,10	81,34
Da Mq 5,5 a 8,5	69,72	92,96
Oltre Mq 8,5	81,34	104,58

2- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq.

	ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA
SUPERFICIE		
Mq 1	15,49	30,98
Da Mq 1,5 a 5,5	23,24	46,48
Da Mq 5,5 a 8,5	34,86	58,10
Oltre Mq 8,5	46,48	69,72

Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa

TIPO AUTOMEZZO	INFERIORE A 3000 Kg	SUPERIORE A 3000 Kg	-----	
Autoveicoli	74,37 €	111,55 €	-----	
Autoveicoli con rimorchio	148,74 €	223,11 €	-----	
Motoveicoli e altri mezzi non ricompresi nelle categorie precedenti	-----	-----	Senza rimorchio	Con rimorchio
			37,18 €	74,37 €



4- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

a) Per conto altrui (per mq di superficie)

	ANNUALE	
	CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE
Fino ad 1 Mq	49,58	123,95
Maggiore di 1 Mq	74,37	185,92

b) Per conto proprio (per mq di superficie)

	ANNUALE	
	CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE
Fino ad 1 Mq	24,79	61,98
Maggiore di 1 Mq	37,18	92,96

5- Pubblicità realizzata con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche

PER GIORNO			
PERIODO FINO A 30 GG		PERIODO OLTRE 30 GG	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
3,10	7,75	1,55	3,88

6- Pubblicità Varia

a) CON STRISCIONI

	PERIODO DI 15 GG O FRAZIONE	
	CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE
Fino ad 1 Mq	15,49	38,73
Da 1,5 a 5 Mq	23,24	58,10

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI

AEROMOBILI
Per giorno o frazioni
74,37

PALLONI FRENANTI	
Per giorno o frazioni	
NORMALE	SPECIALE
37,18	92,96



- c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE CON PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

PER CIASCUNA PERSONA
Per giorno o frazioni
3,10

- d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
9,30	23,25

Punto E. LE RIDUZIONI

La riduzione è pari al 50% della tariffa del Canone Unico Patrimoniale solo nei seguenti casi:

- La pubblicità giornaliera relativa ad iniziative della Regione e della Provincia/Città metropolitana a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario sarà soggetta a canone a tariffa intera;
- La pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- La pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune, della Provincia, della Regione;
- La pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- La pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000.

Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c), d) ed e) del presente articolo, la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.

Si faccia attenzione al fatto che in presenza di messaggi pubblicitari di sponsorizzazione la riduzione, salvo nel caso in cui sia stato rilasciato il patrocinio del Comune, non può essere concessa.

Esempio: la pro loco pubblicizza con locandine una manifestazione con stand gastronomico.

In questo caso ha diritto alla riduzione.

Se però nelle locandine viene indicato il nome di una Banca o più Banche, ovvero altri soggetti che sponsorizzano l'iniziativa, la riduzione non può essere concessa e quindi la pro loco dovrà pagare per intero.

La riduzione si applica anche in presenza del patrocinio del Comune, a prescindere dagli sponsor.

Il patrocinio deve essere indicato nella locandina ovvero nel mezzo pubblicitario.

Il patrocinio del Comune ha valenza solo per la pubblicità effettuata nel territorio comunale (ad esempio il Patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio farà ottenere la riduzione per le locandine esposte nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, non invece per quelle esposte nei comuni limitrofi).

Non si possono applicare riduzioni fuori dei casi sopra indicati.



Punto F. LE ESENZIONI

Ogni esenzione deve essere valutata attentamente.

Non si possono concedere esenzioni se non nei casi espressamente indicati dal legislatore.

Non è possibile interpretare in modo estensivo le disposizioni che prevedono esenzioni, le norme si applicano alla lettera.

Sono esenti dal Canone:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati".



RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI, EVENTUALI DUBBI DOVRANNO ESSERE CHIARITI RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALLA SEDE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO

QUANDO SI APPLICA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE – L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Il Canone Unico Patrimoniale si applica quando, nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o per migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, sono diffusi messaggi pubblicitari attraverso forme visive o acustiche (diverse dalle pubbliche affissioni) in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Schematizzando, i presupposti per applicare il Canone sono:

- Diffusione di messaggi pubblicitari nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica (es. negozio che vende mobili che si pubblicizza con un cartello stradale, o una insegna di esercizio posta sulla sede, o un cartello luminoso recante il nome del prodotto venduto, etc.);
- Messaggi pubblicitari visivi (cartello pubblicitario) o acustici (amplificatore) posti sopra un veicolo che gira per le strade cittadine pubblicizzando un prodotto o un servizio;
- I messaggi pubblicitari devono essere diffusi in luoghi pubblici (lungo le strade, le piazze i corsi pedonali), o aperti al pubblico (es. centro commerciale, una piscina, una palestra, un teatro), o essere percepiti da tali luoghi (es. scritta pubblicitaria all'interno del negozio ben visibile dall'esterno).

PER EFFETTUARE LA PUBBLICITA' IL CITTADINO DEVE PRIMA OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI (ufficio tecnico, edilizia privata).

Sono i regolamenti comunali a stabilire quali forme pubblicitarie debbano essere necessariamente autorizzate e con quali forme.

Il pagamento del Canone Unico Patrimoniale non sana la mancata autorizzazione.

I mezzi pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, sono considerati abusivi e possono essere sanzionati dai competenti uffici comunali.

CHI DEVE PAGARE IL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il soggetto obbligato a pagare il Canone Unico Patrimoniale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario, cioè colui che ne ha la materiale o giuridica disponibilità.

Per esempio se un contribuente consegna per la timbratura delle locandine, egli è soggetto passivo, cioè è tenuto al pagamento.

Oltre al titolare del mezzo pubblicitario, è obbligato solidale al pagamento anche colui che produce o vende la merce o il servizio pubblicizzato (il soggetto reclamizzato).

Esemplificando, si supponga che qualcuno di notte installi un cartello pubblicitario abusivo lungo una strada, ovvero attacchi su alcune porzioni di un muro del centro storico delle locandine o dei manifesti veri e propri. Chi è il soggetto tenuto a pagare in via principale?

Colui che dispone del mezzo pubblicitario (chi ha installato il cartello, ovvero chi ha attaccato le locandine o affisso il manifesto), che però nel nostro caso è sconosciuto.

Tuttavia se nel cartello, nella locandina ovvero nel manifesto sono contenuti dei messaggi pubblicitari, obbligato al pagamento sarà la ditta che produce, vende o fornisce il prodotto la merce o il servizio pubblicizzato abusivamente.

LA DICHIARAZIONE ED IL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

La dichiarazione deve essere presentata prima di iniziare la pubblicità.

Alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento, pertanto, prima di iniziare ogni forma di pubblicità il contribuente deve:

1. Ottenere dagli uffici comunali competenti la prescritta autorizzazione, ove prevista dal regolamento comunale;



2. Presentare la dichiarazione di inizio pubblicità;
3. Effettuare il pagamento al momento della presentazione della dichiarazione.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso i mezzi indicati dalla concessionaria del servizio.

Il modello di dichiarazione, in allegato alla presente guida, deve essere disponibile ai contribuenti.

Una copia della dichiarazione può essere scaricata direttamente dal sito www.treesseitalia.it.

La dichiarazione relativa alla pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino delle variazioni dei mezzi dichiarati tali da determinare una diversa imposta da pagare.

Ciò significa che non è necessario che il contribuente presenti ogni anno la dichiarazione se continua ad avere il medesimo mezzo pubblicitario. La pubblicità dichiarata si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno, a meno che il contribuente presenti una denuncia di cessazione del mezzo pubblicitario sempre entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.

È importante che il contribuente nella compilazione del modello di dichiarazione, verifichi che siano indicati chiaramente e in modo esatto:

1. I dati del SOGGETTO: nome, cognome, codice fiscale o partita IVA (se il contribuente è una ditta, il timbro ben leggibile, normalmente contiene tutti i dati identificativi della ditta). È importante controllare che i dati siano scritti e leggibili. In caso contrario si devono chiedere al contribuente che presenta la dichiarazione;
2. I dati della PUBBLICITA': descrizione del tipo di mezzo, delle misure, della durata e dell'ubicazione;
3. I dati del PAGAMENTO: Gli estremi dell'attestazione di pagamento devono essere precisamente riportati nella dichiarazione, ed in particolare: l'importo pagato; la data di pagamento, il numero del versamento. Tutti i dati si leggono dal timbro postale impresso nella ricevuta di pagamento;
4. La FIRMA del dichiarante.

La dichiarazione del canone di pubblicità (es. locandine) deve essere fatta sull'apposito modello di dichiarazione di pubblicità, mentre la commissione per le pubbliche affissioni deve essere redatta sul modello specifico per le affissioni. Non si accetta un'unica dichiarazione per pubblicità (locandine) e per le affissioni di manifesti.

Canone Unico Patrimoniale per le pubbliche affissioni

A fronte dell'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, viene richiesto al contribuente il pagamento di un canone.

Materialmente l'affissione consiste nell'attaccare dei manifesti di vario formato in apposite strutture di supporto (plance, standardi...) ben definite dal piano delle pubbliche affissioni approvato dal Comune.

Poiché gli spazi fisici per le affissioni sono predefiniti, talvolta, può accadere che più contribuenti richiedano i medesimi spazi nello stesso arco temporale.

Da ciò discende che la legge ha previsto una serie di norme che servono a dirimere eventuali sovrapposizioni di richieste.

Per chiedere l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, il contribuente deve presentare una commissione, cioè una richiesta di affissioni corredata dal pagamento del relativo diritto. La richiesta si perfeziona e diventa vincolante solo quando è corredata dal pagamento.

In assenza di pagamento non si devono effettuare pubbliche affissioni. I manifesti restano esposti per un periodo di tempo determinato dal richiedente che in corrispondenza del tempo di durata dell'affissione pagherà il diritto. Maggiore è il tempo di affissione richiesto, maggiore sarà il diritto che dovrà essere anticipatamente pagato. Decorso il termine di scadenza il manifesto può essere rimosso, ovvero, sopra di esso potranno essere affissi altri manifesti. Le pubbliche affissioni consistono, quindi, in un servizio pubblico svolto attraverso le seguenti fasi:

➤ **Richiesta di disponibilità degli spazi e prenotazione**

Deve essere predisposto un elenco con gli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione della categoria istituzionale o commerciale.



Quando un contribuente chiede telefonicamente la disponibilità degli spazi richiesti, non significa che ha conseguito il diritto a richiedere il servizio delle pubbliche affissioni. Il diritto ad avere il servizio e quindi a vedere affissi i manifesti si consegue solo con la trasmissione della commissione con l'allegato pagamento.

IN MANCANZA DI PAGAMENTO NON SI PERFEZIONA LA COMMISSIONE E QUINDI IL RICHIEDENTE NON HA DIRITTO AL SERVIZIO.

La prenotazione senza pagamento non attribuisce il diritto ad ottenere il servizio. Se un altro contribuente presenta la commissione con il pagamento dei diritti ottiene il servizio anche a discapito di eventuali prenotazioni telefoniche.

➤ **Ricevimento della commissione con la ricevuta di pagamento**

La commissione deve essere completa di tutti i dati del richiedente l'affissione che è tenuto al pagamento in via principale e di colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto.

Devono essere esattamente riportati gli estremi del pagamento: la DATA DI PAGAMENTO; L'IMPORTO PAGATO; il NUMERO DEL VERSAMENTO (VCY). Tutti i dati sono riportati sul timbro postale stampato nella ricevuta di pagamento. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione. Le eventuali somme versate vanno restituite (i rimborsi devono essere comunicati e vengono gestiti direttamente dalla sede centrale).

Il committente potrebbe annullare la commissione prima che i manifesti siano affissi, tuttavia perde il 50% del diritto già pagato che non gli verrà rimborsato.

➤ **Registrazione della commissione nel registro delle affissioni**

Le commissioni saranno registrate in ordine cronologico nell'apposito registro. Vale a dire che, chi per primo consegna (ovvero invia a mezzo fax) la commissione con il relativo pagamento avrà diritto alle affissioni negli spazi disponibili. Si deve tener conto che:

- Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza che risulta dal ricevimento delle commissioni (ordine di precedenza che deve risultare dal registro delle affissioni tenuto per l'appunto in ordine cronologico, cioè che, chi per primo presenta la commissione con il pagamento allegato deve essere preferito al secondo e il secondo al terzo e così via...);
- Il ritardo nell'inizio delle affissioni è giustificato solo per avverse condizioni atmosferiche. In ogni caso se il ritardo nell'effettuare le affissioni supera i 10 giorni dalla data richiesta deve esserne data comunicazione scritta al committente.

➤ **La timbratura dei manifesti**

La durata delle affissioni deve risultare dal timbro apposto sul manifesto, che riporterà quindi la data di scadenza. In mancanza del timbro l'affissione è abusiva.

➤ **La nota posizioni**

Gli attacchini, quando richiesto, devono consegnare la nota posizioni che consiste in una dichiarazione sottoscritta dall'affissatore stesso, contenente le informazioni precise e dettagliate degli spazi sui quali sono stati affissi i manifesti. Il committente cioè colui che richiede il servizio ha diritto di ottenere, se richiesta prima dell'affissione, la nota posizioni per verificare dove sono stati affissi i manifesti consegnati per l'affissione.

TARIFFE

Il diritto sulle pubbliche affissioni, come già esposto più sopra, si calcola in base ai seguenti elementi:

- Il formato dei manifesti da affiggere (come ad esempio i 70x100);
- Il numero dei fogli da affiggere;
- La durata dell'affissione, ossia il tempo che il manifesto resta esposto al pubblico.



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Per quanto riguarda il formato dei manifesti si deve prestare attenzione perché i manifesti possono essere di vari formati del tipo di quelli indicati nel tariffario. La trasformazione dei formati in fogli è necessaria perché il diritto è stabilito per ciascun foglio di dimensioni 70x100 e per periodi di 10 giorni e successivi 5 giorni o frazioni.

TARIFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI – commissione inferiore a 50 fogli BASE				
MANIFESTO 70 x 100 cm o inferiore	CATEGORIA NORMALE	CANONE GIORNALIERO	CATEGORIA SPECIALE	CANONE GIORNALIERO
Da 1 a 10 giorni	1,86 €	0,19 €	4,65 €	0,47 €
Da 11 a 15 giorni	2,41 €	0,16 €	6,03 €	0,40 €
Da 16 a 20 giorni	2,98 €	0,15 €	7,45 €	0,37 €
Da 21 a 25 giorni	3,53 €	0,14 €	8,83 €	0,35 €
Da 26 a 30 giorni	4,09 €	0,14 €	10,23 €	0,34 €
MANIFESTO superiore a 70 x 100 cm	CATEGORIA NORMALE	CANONE GIORNALIERO	CATEGORIA SPECIALE	CANONE GIORNALIERO
Da 1 a 10 giorni	2,79 €	0,28 €	6,98 €	0,70 €
Da 11 a 15 giorni	3,35 €	0,22 €	8,38 €	0,56 €
Da 16 a 20 giorni	3,91 €	0,20 €	9,78 €	0,49 €
Da 21 a 25 giorni	4,47 €	0,18 €	11,18 €	0,45 €
Da 26 a 30 giorni	5,03 €	0,17 €	12,58 €	0,42 €

TARIFE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI – commissione superiore a 50 fogli BASE				
MANIFESTO 70 x 100 cm o inferiore	CATEGORIA NORMALE	CANONE GIORNALIERO	CATEGORIA SPECIALE	CANONE GIORNALIERO
Da 1 a 10 giorni	1,24 €	0,12 €	3,10 €	0,31 €
Da 11 a 15 giorni	1,80 €	0,12 €	4,50 €	0,30 €
Da 16 a 20 giorni	2,33 €	0,12 €	5,83 €	0,29 €
Da 21 a 25 giorni	2,92 €	0,12 €	7,30 €	0,29 €
Da 26 a 30 giorni	3,48 €	0,12 €	8,70 €	0,29 €
MANIFESTO superiore a 70 x 100 cm	CATEGORIA NORMALE	CANONE GIORNALIERO	CATEGORIA SPECIALE	CANONE GIORNALIERO
Da 1 a 10 giorni	1,86 €	0,19 €	4,65 €	0,47 €
Da 11 a 15 giorni	2,42 €	0,16 €	6,05 €	0,40 €
Da 16 a 20 giorni	2,98 €	0,15 €	7,45 €	0,37 €
Da 21 a 25 giorni	3,54 €	0,14 €	8,85 €	0,35 €
Da 26 a 30 giorni	4,10 €	0,14 €	10,25 €	0,34 €



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

FORMATO MANIFESTO	FOGLI BASE
< a 70 x 100 cm	1 foglio base
70 X 100 cm o viceversa	1 foglio base
100 x 140 cm o viceversa	2 fogli base
200 x 140 cm o viceversa	4 fogli base
600 x 300 cm o viceversa	24 fogli base

MAGGIORAZIONI:

Per commissioni inferiori a 50 fogli	50 %
Affissioni commerciali in categoria speciale	150 %
Per formati da 8 a 12 fogli	50 %
Per formati oltre i 12 fogli	100 %
Per affissioni in spazi prefissati	100 %

DIRITTI DI URGENZA: € 25,82

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21;
- Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- Per gli annunci mortuari.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- I manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- I manifesti concernenti corso scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI, EVENTUALI DUBBI DOVRANNO ESSERE CHIARITI RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO

MODALITA' PER IL PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso i mezzi indicati dalla concessionaria del servizio.



CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

SOGGETTI PASSIVI E OGGETTO DEL CANONE

Il Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico si paga ogni qualvolta un soggetto occupa un'area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Costituisce un autonomo presupposto di imposizione l'occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale, con espressa esclusione delle occupazioni realizzate tramite balconi, bow windows e altri infissi. È tenuto al pagamento del Canone anche colui che occupa materialmente l'area, senza provvedimento di autorizzazione (in tal caso, essendo l'occupazione abusiva, dovrà corrispondere oltre al Canone anche le sanzioni conseguenti). Sono soggette al CUP sia le occupazioni di spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo pubblico stesso e sia le occupazioni realizzate su aree private sulle quali si sia però costituita una servitù di pubblico passaggio. L'occupazione è permanente se di carattere stabile e ha durata non inferiore all'anno oppure temporanea se di durata inferiore all'anno. Il Canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area pubblica in cui è effettuata l'occupazione. A tal fine il territorio comunale è stato suddiviso in due zone a ciascuna delle quali corrisponde una tariffa. In ogni caso il Canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore delle unità decimali.

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni di aree pubbliche devono essere suddivise in:

- 1) **PERMANENTI**, quando hanno durata non inferiore all'anno e sono effettuate a seguito di rilascio di atto concessorio o autorizzativo (es. chioschi etc.).
- 2) **TEMPORANEE**, quando hanno durata inferiore all'anno (es. ambulanti etc.)

DENUNCIA

I soggetti che hanno ottenuto la concessione all'occupazione del suolo pubblico devono presentare apposita denuncia che va compilata sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio e deve contenere tutti gli elementi per identificare il contribuente, il tipo di occupazione e il Canone dovuto. La denuncia è valida anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni che incidano sull'ammontare del Canone dovuto. L'obbligo di presentare la denuncia non esiste per gli anni successivi, a condizione che non siano variate le caratteristiche dell'occupazione.

CALCOLO DEL CANONE

Il Canone si determina in base all'effettiva occupazione del suolo espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra che contiene i decimali, a cui si applica la relativa tariffa prevista dal regolamento comunale.

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

Guidonia: Viale Roma (da piazzale Duca D'Aosta a Bivio delle Genziane), Viale dell'Unione, Via Umberto Maddalena, Via Vincenzo Lunardi, Piazza Giacomo Matteotti, Viale Leonardo Da Vinci, Piazza Francesco Baracca, Via Cristoforo Ferrari, Via Dal Molin.

Montecelio: Piazza San Giovanni, Piazza Bruno Buozzi, Via Romana (incrocio Via Santa Maria).

Collefiorito: Via Collefiorito, Piazzale Anemoni, Via Rosata, Via dell'Edera, Via dei Sambuchi, Via delle Genziane (da incrocio Viale Roma a incrocio Via Nazionale Tiburtina), Via dei Girasoli.



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Villanova: Via Maremmana Inferiore SS 636 (limitatamente incrocio Via Tiburtina ad incrocio Via Campolimpido), Via Tiburtina, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Piazza San Giuseppe Artigiano.

Villalba: Corso Italia, Via Trieste, Largo Trieste, Piazzale della Repubblica, Piazza Carrara, Via Trento, Via Bari, Via Sicilia, Via Tiburtina.

Colle Verde: Via Monte Bianco, Piazza Colle Verde.

Tor Lupara: Via Nomentana (tra incrocio Via Tor Sant'Antonio e Via Monte Circeo), Via del Brennero.

Setteville: Largo Carducci, Via Carducci, Piazza Trilussa, Via Leopardi, Via C. Todini, Via Tiburtina.

Albuccione: Via dell'Albuccione, Piazza Aldo Moro, Largo Bachelet, Via Palmiro Togliatti, Via Tiburtina.

Le rimanenti strade e piazze del territorio comunale appartengono alla II categoria.

PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone, sempreché non vi sia formale richiesta. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq dieci.

La misura del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione.

MERCATO SETTIMANALE

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione annuale rilasciata ai singoli operatori commerciali.

Occupazioni del soprassuolo e sottosuolo stradale con condutture cavi, impianti in genere o con qualsiasi altro manufatto realizzato da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:

- Per le occupazioni del territorio comunale il Canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- L'ammontare complessivo del Canone non può essere inferiore a € 800,00.



MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso i mezzi indicati dalla concessionaria del servizio.

TARIFFARIO

TIPOLOGIA	PERMANENTE		TEMPORANEA	
	I CATEGORIA	II CATEGORIA	I CATEGORIA	II CATEGORIA
OCCUPAZIONE DEL SUOLO GENERICA	72,54	60,43	2,45	1,37
PASSI CARRABILI	24,72	20,66		
SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO	18,13	15,12		
OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI				
- GIORNALIERA			2,45	2,02
- ORARIA			0,0965	0,0876
OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI E SPORTIVE			0,49	0,41
AREE DI MERCATO AUTORIZZATI PER GENERI ALIMENTARI			0,256	
AREE DI MERCATO AUTORIZZATI PER GENERI NON ALIMENTARI			0,195	
SPUNTISTI PER GENERI ALIMENTARI			0,736	
SPUNTISTI PER GENERI NON ALIMENTARI			0,675	
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	32,98	27,46		
IMPIANTI PUBBLICITARI E STRISCIONI PUBBLICITARI				
- FINO A 2 MQ	75,78	63,16	6,31	5,05
- DA 2 MQ A 4 MQ	63,16	53,05		
- OLTRE I 4 MQ	56,83	48,00		
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE			0,49	0,41
ATTIVITA' EDILIZIA			2,45	1,37



SPORTELLO TELEMATICO DEL CONTRIBUENTE

TRESSEITALIA» TRE ESSE ITALIA – GUIDONIA MONTECELIO

Tre Esse Italia – Guidonia Montecelio

Home	I.U.C.	ICP	COSAP	COATTIVO	CONTRASTO ALL'EVASIONE	MODULISTICA	FAQ	CONTATTI
------	--------	-----	-------	----------	------------------------	-------------	-----	----------

L'amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio inoltre, in collaborazione con la Concessionaria di Riscossione, ha realizzato una sezione web "Sportello Telematico del Contribuente", con la quale ogni cittadino ha la possibilità di accedere on line ad una serie di informazioni e servizi di carattere generale, riguardanti i Tributi Comunali, come ad esempio, consultare la Normativa Nazionale e Comunale, calcolare il tributo, scaricare e stampare i modelli per effettuare la dichiarazione, ecc..

La suindicata sezione web, è costantemente aggiornata e arricchita di dati e informazioni utili a tutta la cittadinanza, in particolar modo nei periodi dell'anno prossimi alle scadenze tributarie. Per questo motivo invitiamo le SS.VV a consultarla frequentemente, al fine di reperire in maniera veloce ogni chiarimento necessario.

Lo sportello telematico del contribuente è consultabile al seguente indirizzo:
<https://www.tresseitalia.it/tresseitalia-guidoniamontecelio/>

LINK MATE



LINKmate (<https://sportellotel.servizienti.it/GuidoniaMontecelio>) è attivo 24/7 e dà al contribuente la possibilità di visualizzare la superficie delle abitazioni per cui paga la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, con l'evidenza dei coefficienti moltiplicatori applicati alla singola tipologia di ambiente, scaricare copia dell'avviso di versamento, garantendo una consapevolezza maggiore anche negli eventuali quesiti da porre all'amministrazione comunale.



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

CONTATTI – DOVE SIAMO


L'Ufficio della Tre Esse Italia S.r.l. è sito in **Via Vincenzo Lunardi, 7** nel Comune di Guidonia Montecelio e rispetta i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:

<u>Lunedì</u>	<u>Martedì</u>	<u>Mercoledì</u>	<u>Giovedì</u>	<u>Venerdì</u>	<u>Sabato</u>
09:00 -13:00	09:00 -13:00	09:00 -13:00	09:00 -13:00	09:00 -13:00	10:00 -13:00
14:00 - 17:00	14:00 - 18:00	14:00 - 17:00	14:00 - 18:00	14:00 - 17:00	_____

Localizzazione dell'ufficio in mappa



(Guidonia Centro)



Call Center e Contact center

Per comunicazioni e informazioni è anche possibile telefonare e inviare la documentazione ai seguenti recapiti:

- Numero di Telefono - **0774/300699**
- Posta elettronica - guidoniamontecelio@treesseitalia.it
- Posta elettronica certificata- guidoniamontecelio@treesseitaliapec.it
- Posta elettronica TARI - tari.guidoniamontecelio@treesseitalia.it
- Posta elettronica TASI - tasi.guidoniamontecelio@treesseitalia.it
- Posta elettronica IMU - imu.guidoniamontecelio@treesseitalia.it
- Posta Elettronica Rateizzazione: rateguidonia@treesseitalia.it
- Spedizione postale al seguente indirizzo:

“TRE ESSE ITALIA SRL” Via Vincenzo Lunardi, 7 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)



Città di Guidonia Montecelio

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



Città di Guidonia Montecelio

Piazza Matteotti - 00012 - Guidonia Montecelio (RM)

Voce - Testo: 0774 3011

Sito Web: <http://www.guidonia.org>

e-mail: protocollo@pec.guidonia.org



Tre Esse Italia

CONCESSIONARIA DELLE ENTRATE PER GLI ENTI LOCALI

Via Vincenzo Lunardi, 7 – 00012 – Guidonia Montecelio (RM)

Voce: 0774 300699

Sito Web: <https://www.treesseitalia.it/treesseitalia-guidoniamontecelio>

e-mail: guidoniamontecelio@treesseitalia.it

Concessionaria di Riscossione per il Comune di Guidonia Montecelio